

OK

COMUNE DI CONDOFURI

Provincia di Reggio Calabria



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Materia del regolamento	Pag. 4
Art. 2 - Interpretazione	Pag. 4

TITOLO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 3 - Riserva di legge	Pag. 4
Art. 4 - Diritto di iniziativa	Pag. 4
Art. 5 - Presentazione di emendamenti, mozioni, interrogazioni, interpellanze e ordini del giorno	Pag. 5
Art. 6 - Diritto all'informazione, all'accesso ed al rilascio di atti e documenti amministrativi	Pag. 6
Art. 7 - Partecipazione alle sedute	Pag. 7
Art. 8 - Astensione obbligatoria	Pag. 7
Art. 9 - Dimissioni	Pag. 7
Art. 10 - Nomine e designazioni	Pag. 7

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - Il Presidente del Consiglio	Pag. 8
Art. 12 - Mozione di sfiducia al Presidente	Pag. 8
Art. 13 - Compiti e poteri del Presidente	Pag. 8
Art. 14 - Vice Presidente	Pag. 8
Art. 15 - Ufficio di Presidenza	Pag. 9
Art. 16 - Gruppi consiliari	Pag. 9
Art. 17 - Conferenza dei capigruppo consiliari	Pag. 9
Art. 18 - Commissioni consiliari permanenti	Pag. 10
Art. 19 - Commissioni di studio (speciali)	Pag. 10
Art. 20 - Commissioni d'indagine	Pag. 11

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21 - Sede delle adunanze	Pag. 11
Art. 22 - Prima adunanza	Pag. 11
Art. 23 - Sessioni	Pag. 12
Art. 24 - Convocazione	Pag. 12
Art. 25 - Adunanza di prima convocazione	Pag. 13
Art. 26 - Adunanza di seconda convocazione	Pag. 13
Art. 27 - Ordine del giorno	Pag. 14
Art. 28 - Adunanze pubbliche	Pag. 14
Art. 29 - Adunanze a porte chiuse	Pag. 14
Art. 30 - Adunanze aperte	Pag. 15
Art. 31 - Comportamento dei Consiglieri e sanzioni disciplinari	Pag. 15
Art. 32 - Apertura dell'adunanza ed adempimenti preliminari	Pag. 15
Art. 33 - Ordine della discussione	Pag. 16
Art. 34 - Norme per la discussione generale	Pag. 16
Art. 35 - Fatto personale	Pag. 17
Art. 36 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula	Pag. 17
Art. 37 - Comportamento del pubblico	Pag. 17
Art. 38 - Udienze conoscitive	Pag. 18
Art. 39 - Verifica numero legale	Pag. 18
Art. 40 - votazione	Pag. 18
Art. 41 - Irregolarità della votazione	Pag. 18
Art. 42 - Verbalizzazione riunioni	Pag. 18
Art. 43 - Entrata in vigore	Pag. 19

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Materia del regolamento

1. Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto della legge e dello Statuto comunale.
2. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Presidente del Consiglio.

Art. 2 - Interpretazione

1. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sulla base dei principi generali desumibili dalla normativa di cui sopra, udito il parere del Segretario, salvo appello seduta stante al consiglio che decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, qualora il provvedimento sia contestato da taluno dei Consiglieri.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono presentate per iscritto al Presidente, il quale incarica il Segretario di istruire la pratica e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale che decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto della eccezione a successiva seduta e nei giorni successivi attiva la procedura di cui al secondo comma.

TITOLO II

CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 3 - Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
3. I Consiglieri comunali acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica e ne esercitano le funzioni dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il consiglio adotta la presente deliberazione.

Art. 4 - Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di emendamenti alle deliberazioni

ist ritte all'ordine del giorno del consiglio, mozioni, interrogazioni, interpellanze e ordini del giorno, le cui modalità di presentazione e discussione sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 5 - Presentazione di emendamenti, mozioni, interrogazioni, interpellanze ed ordini del giorno

1. Sono considerati "**emendamenti**" le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni che si richiede vengano apportate al testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente del consiglio almeno 24 ore prima dell'adunanza nella quale l'argomento deve essere posto in discussione. Se di limitata entità, possono essere presentati anche nel corso della seduta al tavolo della presidenza. In questo caso, qualora si ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione circa la variazione presentata, il Presidente, anche su richiesta del segretario, può decidere di rinviare la trattazione della proposta ad una successiva adunanza. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Non possono essere presentati emendamenti sul documento contenente il programma di mandato, mentre per gli emendamenti alla proposta di bilancio preventivo si osservano i tempi e le procedure previste dal regolamento di contabilità.
2. Le "**interrogazioni**" e le "**interpellanze**" sono richieste di informazioni su oggetti riguardanti la gestione del Comune di interesse generale che, per loro natura riguardano tutta la collettività.
3. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta, per iscritto, al Sindaco o alla Giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di uno specifico fatto di cui l'interrogante abbia avuto notizia. Il Sindaco o l'Assessore interessato rispondono per iscritto entro sette giorni all'interrogante, dandone conoscenza anche agli altri Consiglieri.
4. L'interpellanza consiliare consiste nel quesito rivolto al Sindaco o alla Giunta circa i motivi, i criteri e gli intendimenti alla base della loro azione amministrativa in ordine a determinati problemi o argomenti. A differenza dell'interrogazione, l'interpellanza ha valenza pubblica, va indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e la risposta viene data dal Sindaco o dall'Assessore interessato nella prima adunanza del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione.
5. La presentazione di interpellanze può essere effettuata anche durante l'adunanza, durante la discussione del punto dell'ordine del giorno denominato "comunicazioni - question time - approvazione verbali" e subito dopo la trattazione di quelle presentate prima della seduta del Consiglio. Il Consigliere interpellante consegna copia del testo al Presidente e, avuta la parola, ne dà diretta lettura al consiglio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi di giudizio necessari; in caso contrario, si riservano di dare risposta all'interpellante nel corso della successiva seduta del Consiglio.
6. La "**mozione**" consiste in una formale proposta di decisione su un argomento di competenza del Consiglio Comunale e riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune o degli Enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.
7. La mozione deve essere sottoscritta dal Consigliere proponente e, accompagnata da una relazione illustrativa, deve essere presentata al Presidente del Consiglio che la trasmette al Segretario Comunale ed al responsabile del servizio competente per l'istruttoria. Il Segretario Comunale ed i responsabili competenti all'istruttoria esprimono i loro pareri per iscritto e li trasmettono al Presidente del Consiglio. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non conforme alla legge, ovvero priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio Comunale comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta all'attenzione del Consiglio. La comunicazione è inviata per conoscenza ai

capigruppo . Se, viceversa, l'istruttoria si è conclusa favorevolmente il Presidente del Consiglio Comunale iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

8. Gli " **ordini del giorno**" sono proposte di direttive per gli organi dell'Amministrazione su argomenti proposti all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale. Essi non costituiscono provvedimenti amministrativi con effetti giuridici immediatamente obbligatori. Gli ordini del giorno devono essere presentati per iscritto prima della seduta o anche nel corso della seduta , prima della votazione sull'argomento al quale essi attengono. Vengono trattati, secondo l'ordine di presentazione, una volta ultimata la discussione sull'argomento col quale essi hanno attinenza. La votazione ha luogo dopo la loro illustrazione da parte del presentatore e dopo l'intervento del Sindaco o dell'Assessore competente. L'intervento per l'illustrazione dell'ordine del giorno da parte del presentatore o dei presentatori, come la successiva replica del Sindaco o dell'Assessore competente, non possono avere durata superiore a cinque minuti. Non possono essere proposti ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio, salvo diversa decisione in merito assunta dal Consiglio stesso.
9. Prima della discussione di un argomento all'odg, ogni membro presente alla seduta può presentare una "**mozione d'ordine**" per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine sono possibili solamente due interventi in tutto, uno a favore e l'altro contrario alla mozione, per un tempo massimo di cinque minuti ciascuno. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliere e provvede , quindi, di conseguenza. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente _la mozione, il consiglio decide per alzata di mano senza discussione.

Art. 6 - Diritto all'informazione , all'accesso ed al rilascio di atti e documenti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune , dalle sue eventuali aziende , istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o per regolamento. L'accesso agli atti può avvenire anche tramite strumenti informatici con specifiche password di accesso alle banche dati del Comune (protocollo informatico e servizio finanziario). Tale modalità di accesso sarà normata da specifico regolamento.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai Responsabili di Area o ai responsabili dei singoli uffici, servizi, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune , il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto , i giorni ai ogni settimana e il relativo orario nel quale i Consiglieri possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
4. I Consiglieri comunali , con richiesta motivata che evidenzia l'interesse giuridicamente rilevante e nella quale siano indicate le finalità d'uso connesse all'esercizio , hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del consiglio e della giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
5. La richiesta delle copie, di cui al precedente comma , è effettuata dal Consigliere presso la

segreteria comunale, secondo le indicazioni riferite a questo servizio, comunicate dal Sindaco. La richiesta deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia e la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

6. Il rilascio di copie avviene entro i sette giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
7. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia, comunica al Sindaco il suo parere ed informa il Consigliere interessato, entro il termine di cui al precedente comma, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
8. Le copie vengono rilasciate in carta libera con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale.
9. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 7 - Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fa parte.
2. Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto. Il Consigliere che è impossibilitato ad intervenire alla seduta del Consiglio Comunale deve darne comunicazione scritta motivata al Presidente prima dello svolgimento della seduta. Il Presidente del consiglio, dopo la terza assenza consecutiva non giustificata da parte del Consigliere, procede d'ufficio a notificare allo stesso la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate. Decorso dieci giorni dalla notifica, il consiglio delibera la decadenza e procede nella stessa riunione alla surrogazione.

Art. 8 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alle votazioni di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera debbono assentarsi dall'aula chiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale dell'adunanza. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 9 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate personalmente al protocollo dell'Ente, secondo le modalità di cui all'art.38 del D.Lgs 267/2000.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci sin dalla loro presentazione.
3. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario.

Art. 10 - Nomine e designazioni

1. Per le nomine e le designazioni in Enti, aziende e istituzioni espressamente riservati dalla legge

ai Consiglieri comunali, nonché per le nomine e le designazioni riservate dallo Statuto e dai regolamenti comunali ai Consiglieri comunali, si procede alla nomina a maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza per legge, Statuto o regolamento, sono proclamati eletti i Consiglieri designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

2. La nomina viene effettuata dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica, con voto espresso in modo palese o con scheda segreta.

TITOLO Iii

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto con le modalità previste dallo statuto comunale.
2. L'elezione avviene in adunanza pubblica e a voto palese. Nella stessa adunanza e con le stesse modalità si procede alla elezione di un vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del vice Presidente, il consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano presente in aula.

Art. 12 - Mozione di sfiducia al Presidente

1. Il Presidente può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri e votata a maggioranza dei due terzi (2/3) dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco. La mozione di sfiducia va motivata sulla base di violazione di leggi, dello statuto e dei regolamenti.
2. Quando si verifica la cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio Comunale, per qualsiasi causa, si procede alla rielezione il più presto possibile e, comunque, entro trenta giorni.

Art. 13 - Compiti e poteri del Presidente

1. I poteri del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci sono previsti dallo statuto comunale.
2. Al Presidente compete inoltre:
 - fissare le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle adunanze del consiglio;
 - decidere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i provvedimenti da adottare per assicurare ai gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazioni alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi;
 - esaminare le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri dalle sedute e proporre al consiglio i conseguenti provvedimenti;
 - attuare ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa;
 - intervenire per la tutela dei diritti dei Consiglieri nell'esercizio del mandato elettivo.
3. Il Presidente, per assicurare il buon andamento dei lavori del Consiglio, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza.
4. Il Presidente del consiglio esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine della seduta e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

5. Il Presidente cura e promuove i rapporti del consiglio con il Sindaco, la Giunta, il Revisore dei Conti, nonché con i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni e negli altri organismi a cui il Comune partecipa.

Art. 14 - Vice Presidente

1. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, compresa la convocazione e la presidenza del Consiglio Comunale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di momentanea assenza nel corso delle adunanze.

Art. 15 - Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal vice Presidente e dai Presidenti delle commissioni consiliari permanenti.
2. L'Ufficio di Presidenza è organismo consultivo del Presidente per la definizione del programma dei lavori del consiglio e per il coordinamento delle attività delle commissioni consiliari.
3. L'Ufficio di Presidenza si avvale, su richiesta del Presidente, della collaborazione del Segretario Comunale ed eventualmente del funzionario responsabile dell'ufficio assistenza agli organi e pubbliche relazioni. Ad esso può essere assegnato un budget per le spese necessarie al suo funzionamento.

Art. 16 - Gruppi consiliari

1. Per agevolare l'attività del Consiglio Comunale e favorire l'espletamento delle funzioni assegnate i Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I Consiglieri che non possono o non vogliono far parte di uno dei gruppi così costituiti possono formare un altro gruppo che deve essere costituito da almeno due Consiglieri oppure confluire nel gruppo misto.
4. La dichiarazione di appartenenza ad un gruppo deve pervenire formalmente alla Presidenza del Consiglio Comunale entro i dieci giorni successivi alla prima seduta del consiglio. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire all'Ufficio di Presidenza la dichiarazione di cui al precedente comma, entro i dieci giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga.
5. Contestualmente alle dichiarazioni di appartenenza al gruppo, i Consiglieri comunicano la designazione del capogruppo.
6. I gruppi consiliari si danno per costituiti all'atto della dichiarazione di regolare costituzione comunicata ad ogni effetto di legge dall'Ufficio di Presidenza all'Ufficio del Sindaco.
7. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare all'Ufficio di Presidenza tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.
8. Se il Consigliere comunale non presenta la dichiarazione d'appartenenza ad un gruppo o il gruppo non risulti essere regolarmente costituito, l'Ufficio di Presidenza iscrive d'ufficio il Consigliere al gruppomisto.

Art. 17 - Conferenza dei capigruppo consiliari

1. La conferenza dei capigruppo è un organismo consultivo del Presidente del Consiglio.
2. E' convocata e presieduta dal Presidente per la programmazione dei lavori del Consiglio e la predisposizione del calendario degli stessi, nonché per l'esame degli argomenti di particolare interesse o delicatezza che il Sindaco o il Presidente ritengano di sottoporle prima dell'inserimento nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. I capigruppo possono delegare un Consigliere del loro gruppo a partecipare alla riunione in caso di loro impossibilità ad intervenire.
4. Di ogni riunione viene redatto un breve verbale conservato nel registro dei verbali della conferenza.

Art. 18 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica .
2. Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale , tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere , il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
4. Alle commissioni permanenti possono partecipare, senza diritto di voto , il Sindaco e i membri della giunta comunale competenti per materia. Alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.
5. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, nel corso della prima riunione, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione abbia funzioni di controllo o di garanzia, la Presidenza è attribuita ad un Consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza. Il Presidente designa un componente della stessa o un funzionario dell'Ente a svolgere le funzioni di segretario .
6. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare . Le convocazioni sono disposte con avviso scritto che può essere notificato anche mediante posta elettronica almeno due giorni prima della riunione con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e dandone comunicazione al Sindaco ed all'Assessore competente per materia. In caso di urgenza la commissione potrà essere convocata anche senza seguire le predette formalità.
7. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi di cui al successivo art. 30. Per l'esame di specifici argomenti , possono essere invitati ai lavori rappresentanti di forze sociali , politiche, economiche, organismi associati e, comunque, rappresentanti della comunità locale.
8. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi , all'attuazione di programmi, progetti ed interventi. Le commissioni permanenti hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e di mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza .
9. Delle sedute delle commissioni permanenti viene redatto un verbale , che viene depositato nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono.

Art. 19 - Commissioni di studio (speciali)

1. Il Consiglio Comunale , su proposta del Presidente o di un terzo dei Consiglieri comunali può istituire commissioni speciali con l'incarico di approfondire determinati argomenti o tematiche di rilevante importanza e complessità.
2. La composizione di tali commissioni è stabilita di volta in volta dal Consiglio Comunale e la nomina è effettuata su designazione dei gruppi: ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna commissione. Con l'atto istitutivo vengono altresì individuate le modalità di nomina del Presidente, l'ambito operativo ed i tempi assegnati per lo svolgimento dei lavori.
3. Le commissioni, di cui al presente articolo, hanno facoltà di avvalersi per l'espletamento delle loro funzioni dell'assistenza e della collaborazione di esperti anche esterni all'organizzazione amministrativa del Comune, purché in forma gratuita. Possono inoltre procedere all'audizione di rappresentanti di associazioni , organizzazioni ed enti, qualora ciò sia ritenuto utile per un più esatto esame degli argomenti.
4. Le commissioni di studio saranno disciplinate per il loro funzionamento all'atto della loro costituzione.
5. Il Presidente della Commissione riferisce periodicamente al consiglio sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso , alla conclusione dell'incarico, una relazione e tutti gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 20 - Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale , a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'Amministrazione. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.
2. La commissione dispone di tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico: acquisisce gli atti, anche di natura riservata , afferenti all'oggetto dell'indagine, può effettuare audizioni, ecc.. La convocazione e le risultanze delle audizioni restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione finale contenente le risultanze dell'indagine e, quindi, fino alla conclusione dei propri lavori.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, nell'apposita sala della Sede comunale.
2. Su proposta del Sindaco o di un gruppo consiliare, la conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati da ogni capigruppo, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla Sede comunale, allorché ragioni di carattere sociale o politico lo rendono opportuno oppure in caso di inagibilità o indisponibilità della sede stessa.
3. La sede ove .si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

4. Per le adunanze tenute fuori dalla Sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno ventiquattro ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 22 - Prima adunanza

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima adunanza è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano presente in aula fino all'elezione del Presidente e del vice Presidente del consiglio, dopo di che prosegue sotto la presidenza del Presidente neo-eletto per il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della giunta.

Art. 23 - Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le norme statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri. In questo caso, la richiesta di convocazione del consiglio deve essere accompagnata dalla relativa proposta, se attinente all'assunzione di una deliberazione oppure dal relativo testo, se attinente alla discussione di una mozione.
3. La convocazione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste
4. Il Consiglio può essere riunito dal Prefetto nel caso in cui il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 24 - Convocazione

1. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, che ne fissa la data e gli argomenti, di concerto con il Sindaco e sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, mediante avvisi scritti e notificati ai Consiglieri mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale o all'indirizzo PEC depositato presso l'Ente da ciascun Consigliere con apposita dichiarazione scritta. A tal fine, l'Ente fornisce a ciascun Consigliere di una casella PEC che verrà utilizzata per fini strettamente afferenti all'incarico istituzionale e per la trasmissione di ogni altro atto e per ogni tipo di notifica da recapitare ai Consiglieri..
2. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza dello stesso nella casella di Posta Elettronica Certificata di ciascun Consigliere. Il corretto invio della convocazione risulterà dalla ricevuta di accettazione da parte del servizio PEC dell'Ente, mentre l'avvenuta consegna della convocazione risulterà dalla ricevuta di consegna da parte del servizio PEC utilizzato da ciascun Consigliere. L'avviso di convocazione inviato e le predette ricevute sono conservate a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. L'avviso di convocazione viene contestualmente pubblicato sull'Albo Pretorio online sul sito web del Comune di Condofuri, assolvendo in tal modo agli obblighi di pubblicazione. Ove la trasmissione telematica non potesse aver luogo, si procederà a recapitare l'avviso scritto di convocazione per mezzo del messo comunale al domicilio eletto nel Comune di Condofuri da ciascun Consigliere subito dopo la proclamazione della sua carica. In tal caso, la notifica si intende effettuata purché la consegna sia fatta a persona convivente col Consigliere o dallo stesso indicata.
4. In mancanza dell'indicazione di domicilio, il Consigliere si intende domiciliato presso la sede del Comune. In tal caso il deposito dell'avviso presso la segreteria del Comune equivale a notifica.

5. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
6. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
7. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione: per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello della prima convocazione. Gli stessi termini valgono per il deposito degli atti. Nel calcolo dei termini non si computa il giorno della trasmissione e sono compresi i giorni festivi.
8. Nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione va consegnato almeno ventiquattro ore prima.
9. Se dopo la trasmissione dell'avviso, vi è necessità di aggiungere argomenti urgenti ed improrogabili, viene dato avviso ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
10. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio del Segretario Comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione.
11. Nell'avviso di prima convocazione deve essere indicata anche la data della seconda convocazione.
12. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione con l'ordine del giorno dell'adunanza viene inviata, a cura della segreteria, al Revisore dei Conti, ai Responsabili degli uffici comunali, al Difensore Civico se istituito e, qualora ritenuto opportuno dal Presidente, agli organi di informazione.
13. Il Presidente può disporre anche la pubblicazione di manifesti da far affiggere nelle varie frazioni del Comune, con il giorno e l'ora di convocazione del consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, soprattutto quando vengono trattati argomenti di particolare interesse per la comunità.

Art. 25 - Adunanza di prima convocazione

1. L'adunanza di prima convocazione è considerata valida se interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune

Art. 26 - Adunanza di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito quando la prima sia stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale, o quando sia venuto meno il numero legale nel corso della seduta di prima convocazione. Limitatamente agli argomenti rimasti da trattare.
2. Nell'adunanza di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare al tal fine anche il Sindaco.
3. Quando la seduta di Consiglio si effettua in seconda convocazione, l'avviso per quest'ultima è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la prima è stata sciolta per essere venuto meno il numero legale.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti argomenti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- lo statuto delle aziende speciali;

- l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
- la partecipazione a società di capitali;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali, la relazione previsionale ed il programma delle opere pubbliche;
- il conto consuntivo;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari che non siano stati già previsti in atti fondamentali del Consiglio;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 27 - Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio deve essere esercitata mediante la presentazione di un testo di deliberazione. L'iniziativa spetta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai singoli Consiglieri, alle commissioni consiliari.
2. Le eventuali interpellanze presentate da Consiglieri vengono inserite e trattate nel primo punto dell'ordine del giorno denominato "Comunicazioni - Question time - Approvazioni e dei verbali delle sedute precedenti".
3. Sulle eventuali comunicazioni fatte dal Presidente o dal Sindaco sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità, può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti. Il Presidente o il Sindaco hanno facoltà di replica per ulteriori cinque minuti.
4. Per ogni interpellanza verranno dati cinque minuti per la trattazione da parte del Consigliere e cinque minuti per la risposta da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato. Il "question time" non può superare i 60 minuti, per cui la risposta ad eventuali altre interpellanze sarà rinviata alla prossima seduta del Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
6. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di un Consigliere, può deliberare, la modifica dell'ordine degli argomenti da esaminare in quella seduta, salvo nel caso di deliberazioni che devono essere assunte per legge entro scadenze determinate.
7. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
8. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'inversione di questi su proposta del Presidente o a richiesta del Sindaco o di un Consigliere, è disposta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 28 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio sono pubbliche e chiunque può assistere nell'apposito spazio riservato al pubblico, ad eccezione delle situazioni previste nell'articolo successivo.
2. Previa autorizzazione del Presidente, sono consentite le registrazioni effettuate su supporti magnetici o altri mezzi audiovisivi al solo fine di garantire il diritto di cronaca e di informazione.

sui lavori del Consiglio Comunale. Il Presidente informa di ciò il consiglio prima che la adunanza abbia inizio.

Art. 29 - Adunanze a porte chiuse

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono a porte chiuse quando vengono trattati argomenti che riguardano le capacità, le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
2. L'adunanza a porte chiuse è preannunciata nell'avviso, ovvero dichiarata tale dal Presidente al verificarsi delle condizioni di cui al primo comma. Il presidente, in tal caso dispone che rimangano in aula solo i componenti del consiglio ed il Segretario Comunale vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 30 - Adunanze "aperte"

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo ed il Sindaco, può indire un'adunanza aperta del Consiglio Comunale, da tenersi nella sua sede abituale o anche in altro luogo del territorio comunale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri comunali, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali, di categoria, ambientali, ecc. interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni e di conoscenze e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate. In tal caso, ogni intervento può durare massimo 10 minuti.
4. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o atti che comportino spese, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Art. 31 - Comportamento dei Consiglieri e sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
3. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
4. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
5. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al consiglio l'esclusione dall'aula per tutto il tempo della seduta, del Consigliere richiamato. La proposta viene messa al voto senza discussione. Se il Consigliere non

abbandona l'aula, il Presidente del consiglio sospende la seduta.

6. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio Comunale può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 32 - Apertura dell'adunanza ed adempimenti preliminari

1. L'adunanza ha inizio all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone che, a cura del Segretario Comunale, venga fatto l'appello nominale dei Consiglieri al fine di accertare l'esistenza del numero legale.

Art. 33 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e unitamente con il gruppo di appartenenza e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al consiglio.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata dell'intervento. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
5. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 34 - Norme per la discussione generale

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola ai Consiglieri secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capogruppo, o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte; la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere sull'intervento di replica del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio Comunale può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione lo invita ad astenersi e può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare a maggioranza la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che qualcuno dichiari di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, per una durata non superiore a tre minuti per ciascun consigliere.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, alle linee programmatiche di mandato, al conto consuntivo, ai regolamenti ed agli strumenti urbanistici e loro varianti generali.
10. Iniziativa di voto, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 35 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente del Consiglio Comunale decide se il fatto sussiste; ove, però, l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che con le sue affermazioni, ha dato origine al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.
4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
5. Qualora, nel corso della discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
6. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.
7. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione senza votazioni.

Art. 36 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare alla seduta del Consiglio i Responsabili di settore o il Revisore dei Conti per relazionare o dare informazioni su specifici argomenti all'ordine del giorno.
2. Possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 37 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto e astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine, due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. Quando, da parte di persone che assistono all'adunanza, viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal regolamento, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se, alla ripresa dell'adunanza, i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
6. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il Presidente fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 38 - Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili alle attività del Comune.
2. Nelle adunanze dedicate a tali udienze, il consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende a cui il Comune partecipa e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della adunanza nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente del Consiglio Comunale ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 39 - Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, il Segretario Comunale procede alla verifica del numero legale anche su richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, ove sia accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia ristabilito il numero legale previsto per quella seduta. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, scioglie la seduta.

Art. 40 - Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente del Consiglio.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone possono essere assunte a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Nelle votazioni segrete il Presidente del Consiglio Comunale si avvale dell'assistenza di tre

Consiglieri, due della maggioranza ed uno della minoranza, con funzioni di scrutatori ed indicati dai rispettivi gruppi. Al termine del voto proclama l'esito.

Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

rt. 41 - Irregolarità della votazione

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio Comunale su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che hanno preso parte a quella annullata.

rt 42 - Verbalizzazione riunioni

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale e devono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

Art. 43 - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia quindici giorni dopo la pubblicazione sull'albo pretorio del Comune.